

Codice A1715A

D.D. 26 gennaio 2026, n. 57

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria "Val Clarea". Rinnovo della Concessione con scadenza al 31 gennaio 2027.



ATTO DD 57/A1715A/2026

DEL 26/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria “Val Clarea”. Rinnovo della Concessione con scadenza al 31 gennaio 2027.

Viste e visti:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 02.05.2001, n. 75 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata “Val Clarea” di complessivi ettari 2478,6465, ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino, a favore del Signor Di Gregorio, fino al 31.01.2007;

la determinazione dirigenziale 25.01.2007, n. 30, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria “Val Clarea” di ettari 2478,6465, ricadente nella zona faunistica della provincia di Torino, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 24.11.2008, n. 1073, con la quale è stata autorizzata la permuta

territoriale dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante, invariata, di ettari 2478,6465;

la determinazione dirigenziale 24.01.2011, n. 51, con la quale è stato autorizzato l'ampliamento territoriale di ettari 388.64.65 dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante di ettari 2867,2930;

la determinazione dirigenziale 12.01.2016, n. 4 con la quale è stata rettificata la determinazione dirigenziale 25.01.2007 n. 30, indicando correttamente quale data di scadenza della concessione il 31.01.2016 anziché il 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale 5.05.2016, n. 308 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico venatoria "Val Clarea" di complessivi ettari 2867,2930 ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, fino al 31.01.2025 e contestualmente si è preso atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico venatoria denominata "Val Clarea" a favore della "Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea" rappresentata dal legale rappresentante *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis*

la determinazione 22.07.2016, n. 273 di giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto al SIC IT 1110027 "Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea)" con le prescrizioni ivi indicate che qui si intendono richiamate;

la determinazione dirigenziale 19.12.2017, n. 1323 di ampliamento territoriale dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea" pari a ettari 437,84 ricadenti nel Comune di Venaus, che ha esteso la superficie aziendale complessiva a ettari 3305,1330;

la determinazione dirigenziale 08.04.2020, n. 179 con la quale è stata annullata la sopracitata determinazione dirigenziale 19.12.2017, n. 1323 di ampliamento territoriale dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea" riportando la superficie complessiva agli originari ettari 2867,2930 ricadenti nel Comune di Giaglione;

la determinazione dirigenziale 28 settembre 2023, n. 802 con la quale si è provveduto, ai sensi del citato art. 17 l.r. 5/2018, al ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV VAL CLAREA"

la determinazione dirigenziale 909/A1715A del 27 ottobre 2023 di presa d'atto della nomina del Sig. Enzo BRACCO, quale legale rappresentante "dell'Associazione Faunistico Venatoria Val Clarea" concessionaria dell'Azienda faunistico venatoria "Val Clarea", in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale 1127/A1715A/2023 del 13 dicembre 2023 di annullamento della determinazione dirigenziale A17 802 del 28/09/2023 e rettifica dei confini con ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV "Val Clarea";

la determinazione dirigenziale 206 del 11.03.2025 nella quale si procedeva al rinnovo della concessione della A.F.V. "Val Clarea" ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Città Metropolitana di Torino con una superficie di ettari 2.882,9000 di cui ettari 2.068,2000 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), in favore del Sig. Enzo BRACCO, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva

Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea”, fino al 31.01.2026;

l’istanza del 27/10/2025 N. Prot. SIAP-00289830 del Sig. Enzo BRACCO, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della “*Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea*” con la quale ha richiesto il rinnovo della concessione.

Preso atto che:

- in data 04.07.2025 l’“*Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea*” ha proposto ricorso al TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento degli atti predisposti dal Comune di Giaglione, previa sospensione cautelare e concessione di misura cautelare atipica;
- all’udienza del 09.09.2025, il TAR ha trattenuto la causa in decisione e, con Ordinanza n. 407/2025, ha respinto l’istanza cautelare;
- nei termini di legge, in data 08.10.2025, l’Associazione ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato;
- Il Consiglio di Stato – Sezione VII, con Ordinanza n. 4194/2025, pubblicata il 20.11.2025, ha accolto l’appello, riformando l’ordinanza del TAR e sospendendo l’efficacia e l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, raccomandando al Comune di Giaglione e alla Regione Piemonte di adottare misure di gestione provvisoria, anche mediante eventuale proroga tecnica della concessione, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e faunistica;
- in data 02 dicembre 2025, il Comune di Giaglione ha manifestato al Settore la volontà di procedere ad una proroga tecnica dell’attuale concessione dei terreni ad uso venatorio all’“*Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea*”;

In attuazione di quanto sopra, con nota prot. n. 28903 del 16.12.2025, il Settore competente ha comunicato al Comune di Giaglione che, vista la pendenza dell’istruttoria in relazione all’istanza di rinnovo della concessione dell’azienda, presentata dall’“*Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea*”, ed al fine di consentire al concessionario di procedere all’eventuale e conseguente pagamento della tassa di concessione regionale annuale la cui scadenza è fissata dalle disposizioni vigenti al 31 gennaio 2026, ritiene di indicare il 31 gennaio 2027 quale termine della suddetta proroga tecnica, così da garantire una corretta gestione venatoria per la stagione 2026/2027.

Tale termine comunque potrà essere eventualmente riconsiderato alla luce della possibile evoluzione, allo stato non prevedibile, del contenzioso in essere tra la Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea/Altiterrae A.S.D..

Preso atto che in data 13-01-2026 la giunta comunale di Giaglione ha deliberato (Delibera N. 1):

- di concedere all’“*Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea*”, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4194 del 20/11/2025 ed al fine di garantire la gestione provvisoria dell’Azienda faunistica venatoria nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela ambientale, nelle more dello svolgimento del giudizio n. 1574/2025 R.G. pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, una proroga cd “tecnica” per anni uno, ovvero sino al 31.01.2027 dell’utilizzo ai fini venatori dei terreni comunali, alle medesime condizioni di cui alla concessione di cui alle deliberazioni di G.C. n. 1/2016, e n. 11/2016;
- di stabilire sin d’ora che tale termine potrà essere riconsiderato alla luce della possibile evoluzione, attualmente non prevedibile, del contenzioso in atto, ed in applicazione agli esiti del giudizio di merito pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e/o degli atti e provvedimenti ad esso eventualmente conseguenti, senza che ciò conceda alla richiedente di vantare diritto alcuno di risarcimento o vantaggio.

Viste e visti:

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii.(“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV);

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027” ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Preso atto della relazione tecnica e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

considerato il verbale istruttorio dei funzionari incaricati e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

constatato che l'azienda Faunistico-Venatoria “Val Clarea” ricade all'interno del territorio relativo al SIC IT1110027 “Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea);

considerata la determinazione dirigenziale n. 46 del 04/03/2025 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, che esprime giudizio positivo per lo screening di Valutazione di Incidenza per il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria “Val Clarea”, Sito Rete Natura 2000 IT11100027 “Boscaglie di tasso di Giaglione (Val Clarea);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

ritenuto, sulla base della Deliberazione della Giunta comunale di Giaglione N. 1 del 13-01-2026 di accogliere, limitatamente ad un anno, la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando pertanto la Concessione fino al 31 gennaio 2027.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della A.F.V. "Val Clarea" ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Città Metropolitana di Torino con una superficie di ettari 2.882,9000 di cui ettari 2.068,2000 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), in favore del Sig. Enzo BRACCO, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della "Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea", fino al 31.01.2027;

- di stabilire che tale termine comunque potrà essere eventualmente reconsiderato alla luce della possibile evoluzione, allo stato non prevedibile, del contenzioso in essere tra la Associazione Sportiva Azienda Faunistica Venatoria Val Clarea/Altiterrae A.S.D.;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale 02.05.2001, n. 75, nella determinazione dirigenziale 11.03.2025, n. 206, di rinnovo della concessione al 31.01.2026 e nella determinazione dirigenziale n. 46 del 04/03/2025 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati

durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, al comune di Giaglione, al Comprensorio Alpino CA TO2, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto